Atti consiliari **Regione Liguria**

XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

76	**08.07.2025**

Oggetto:

Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Successivamente alla manovra fiscale condivisa al Tavolo tecnico con le OO. SS. e concretizzatasi con la l.r. 3 del 31.3.2025, Regione ha continuato le interlocuzioni relativamente alle azioni a sostegno dei redditi più bassi e delle famiglie.

Sono state, quindi, verificate le condizioni per confermare la misura della detrazione all'addizionale regionale anche per l'anno 2025 e condivisa con le OO. SS.

Pertanto, con questa norma si inserisce nell'ordinamento regionale, anche per l'anno 2025, lo strumento della detrazione all'addizionale regionale all'IRPEF, confermando, in particolare, sul territorio regionale le detrazioni in favore delle famiglie con almeno due figli o con figli portatori di handicap disposte già in precedenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del d.lgs. 68/2011.

Le nuove disposizioni regionali assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Articolo 2

(Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Con il presente articolo gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse rinvenienti dal corrispondente accantonamento di ciascun esercizio derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025), vengono destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 3

(Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) Genova)

La modifica normativa è finalizzata ad autorizzare il rimborso rateizzato dell'anticipazione di euro 5.000.000,00 concessa all'ARTE di Genova, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 20, per fronteggiare l'emergenza - in termini di fabbisogno di cassa - correlata alla necessità di copertura degli oneri fiscali concernenti l'IVA relativa agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%", che ha coinvolto 29 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per un totale di 1027 unità abitative ed un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro di lavori, la cui conclusione – a legislazione vigente – doveva avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Il rientro delle somme attivate sarebbe

dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2024, ma l'Azienda non è stata in grado di restituire l'importo concesso a seguito della repentina chiusura delle procedure del "superbonus 110%".

Con la norma viene prevista la rateizzazione in dieci annualità di 500.000,00 ciascuna del rimborso dovuto dall'Azienda.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Con il presente articolo si modifica la rubrica dell'articolo 27 con il riferimento al complesso degli investimenti per il trasporto pubblico regionale e locale: nel caso di investimenti finanziati con fondi statali, tali fondi possono essere resi disponibili al Soggetto Attuatore con tempistiche più in linea con l'effettuazione di lavori.

Gli interventi proposti sono finalizzati a consentire l'erogazione di acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale e delle aziende esercenti il trasporto ferroviario ex art. 8 del d.lgs. 422/97 nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, e ad innalzare al 100 per cento la percentuale relativa all'erogazione di acconti per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse.

Le proposte hanno l'obiettivo di garantire liquidità alle aziende per realizzare gli investimenti.

Al fine di portare a termine gli investimenti e garantire la continuità del servizio le aziende, ormai di prassi, si trovano a sostenere importanti anticipazioni di cassa, con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))

Il presente articolo si rende necessario al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute con il d.l. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), che ha modificato l'articolo 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, prevedendo che fino al 31 agosto 2026 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del d.l. 109/2018 assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova.

E' stata prevista, inoltre, la possibilità che, su richiesta del Commissario straordinario, le risorse siano assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

Al fine di assicurare la continuità di alcune attività funzionali a garantire una migliore fruibilità di opere strategiche di interesse pubblico a scala regionale o nazionale, la cui collocazione interferisca con la realizzazione dell'opera strategica e il cui spostamento in altra area pregiudichi la continuità del servizio alla viabilità, la presente disposizione consente di ricollocare gli impianti di distribuzione di carburanti, già insistenti in fasce di tutela dei corsi d'acqua, in un'area ricadente nelle medesime fasce di tutela.

Tale previsione risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale i distributori di carburante sono equiparati alle opere di urbanizzazione secondaria, con conseguente tendenziale assimilazione ad infrastrutture di servizio urbanisticamente compatibili.

L'applicabilità della disposizione proposta è subordinata alla ricorrenza di alcune condizioni di ordine procedurale e sostanziale.

Viene previsto, innanzitutto, che il carattere strategico dell'opera alla quale inerisce l'impianto da ricollocare sia di volta in volta riconosciuta espressamente dalla Regione. Inoltre l'iniziativa di ricollocazione dell'impianto di distribuzione deve essere valutata dal Comune interessato (anche in qualità di soggetto cui compete richiedere il nulla osta idraulico nella fascia di tutela), il quale dovrà in particolare verificare la necessità di permanenza dell'impianto sulla medesima viabilità, sia pure con diversa collocazione, per garantire la continuità del servizio alla medesima viabilità (ad esempio per ragioni di traffico veicolare significativo, di razionale distribuzione della rete, di presenza di un distributore nella specifica direzione di traffico, etc.).

La disposizione richiede, inoltre, a fini di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, che la ricollocazione dell'impianto sia compatibile con le risultanze della pianificazione di bacino, che sia garantita la possibilità di adeguata manutenzione dell'alveo e delle strutture, e/o non renderla maggiormente onerosa, e che le opere non comportino danni o problematiche di stabilità alle strutture arginali o di difesa idraulica, condizioni da verificare in sede autorizzativa per l'ammissibilità dello specifico progetto di ricollocazione.

Trattandosi di interventi in aree limitrofe a corsi d'acqua viene infine chiarito che in caso di necessità di realizzazione di interventi di manutenzione o di sistemazione idraulica del corso d'acqua stesso da parte dei soggetti pubblici, al soggetto autorizzato non è riconosciuto alcun indennizzo, non dovendosi rendere maggiormente onerosi gli interventi pubblici di messa in sicurezza idraulica. Viene pertanto esclusa, in particolare, dalla norma la possibilità che al soggetto autorizzato alla ricollocazione venga riconosciuto un indennizzo o un risarcimento per eventuali limitazioni, in tutto o in parte, allo svolgimento dell'attività o altro pregiudizio nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica.

Articolo 7

(Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

La norma realizza quanto richiesto dalla Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, che richiede che le leggi regionali inseriscano previsioni volte a far sì che gli interventi di formazione professionale assistiti da finanziamento pubblico siano mirati al soddisfacimento dei fabbisogni delle imprese e del

mercato del lavoro in un'ottica di riduzione del *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro ed a garanzia della migliore occupabilità dei destinatari, nonché alla migliore valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze trasferite.

Articolo 8

(Disposizione di invarianza finanziaria)

Il presente articolo reca la dichiarazione di invarianza finanziaria degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

Il presente articolo reca la dichiarazione d'urgenza della legge che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul BURL.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), è inserito il seguente:

"Articolo 2 ter

(Detrazioni all' addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno d'imposta 2025)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica a sostegno delle famiglie, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per l'anno d'imposta 2025, nei confronti dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 28.000,00 e con almeno due figli fiscalmente a carico, è disposta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari ad euro 45,00 per ciascun figlio.
2. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la detrazione di cui al comma 1 è aumentata a euro 50,00 per ciascun figlio ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 1 e 2 non sorge credito d'imposta.
4. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:
stato di previsione dell'entrata

- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 2

(Destinazione delle risorse di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse rinvenienti dal corrispondente accantonamento di ciascun esercizio derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 2 bis della l.r. 17/2024, sono destinati alle finalità e gestiti con le modalità previste dall’articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 3

(Rimborso rateizzato dell’anticipazione di liquidità concessa all’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) Genova)

1. ARTE Genova è autorizzata a rimborsare alla Regione, senza oneri, l’anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)) dell’importo di euro 5.000.000,00, in dieci rate annuali pari ad euro 500.000,00 ciascuna, a decorrere dall’anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) alla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”;

Anno 2026

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2027

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. All'articolo 27 della legge regionale n. 31/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Erogazione fondi di investimento per il trasporto pubblico regionale e locale";

b) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

"1 ter 1. In considerazione del perdurare della situazione di sofferenza finanziaria del settore del trasporto pubblico regionale e locale, a causa dell'incremento dei costi delle fonti di alimentazione, per gli anni 2025 e 2026 la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.".

c) al comma 1 quater dopo le parole "29 maggio 2020, n. 223" sono aggiunte le seguenti: "ed ai fondi destinati dallo Stato per investimenti sulle ferrovie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)" e le parole "fino a un massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo del 100 per cento".

Articolo 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8/2024 le parole "dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell'Autorità o già assegnate alla stessa" sono sostituite dalle seguenti: "del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 o, su richiesta del medesimo, dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale, aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate".

Articolo 6

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 17/2023, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Interventi di ricollocazione di impianti di distribuzione di carburanti già insediati nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua in contesti di tessuto urbano consolidato e interferenti con la realizzazione di opere strategiche di interesse pubblico individuate dalla Regione possono

essere consentiti nelle medesime fasce qualora siano necessari a garantire la continuità del servizio alla viabilità, come verificato dal comune interessato. La realizzazione degli interventi di ricollocazione, ove compatibili con la pianificazione di bacino, può essere consentita a condizione che sia garantita la possibilità dello svolgimento delle attività di manutenzione dell'alveo e delle opere idrauliche e che gli interventi non comportino danni o problematiche di stabilità alle strutture arginali o di difesa idraulica. Nulla è dovuto ad alcun titolo né indennitario né risarcitorio a favore del soggetto autorizzato nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica che interessino l'area oggetto della ricollocazione.".

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 18/2009 è inserito il seguente:

"Articolo 15 bis

(Principi generali degli interventi formativi)

1. Le attività di formazione professionale assistite da finanziamento pubblico, in attuazione della riforma 5 nell'ambito della missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel rispetto dei principi e delle indicazioni discendenti dalle programmazioni dei fondi strutturali, sono improntate ai seguenti principi:
   a) adozione di meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ai casi di maggiore disallineamento tra competenze richieste e offerte e facilitando l'accesso dei soggetti più vulnerabili ed a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
   b) adozione di meccanismi finalizzati all'individuazione dei risultati occupazionali degli interventi negli avvisi e negli annunci di formazione;
   c) valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite, anche in percorsi formativi brevi;
   d) valorizzazione della formazione in contesto lavorativo;
   e) coinvolgimento e compartecipazione del settore privato.".

Articolo 8

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regione Liguria

ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☐ **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Presidente della Giunta regionale

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari Legislativi

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE: Dott. Francesco Pitzus

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente*)

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

Fiscalità regionale - addizionale regionale all'IRPEF

Articolo 2 - (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Coordinamento della finanza pubblica

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

Edilizia residenziale pubblica

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Trasporto pubblico regionale e locale - contributi per investimenti

Articolo 5 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

Infrastrutture portuali

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

Governo del territorio – ricollocazione impianti di distribuzione del carburante

Articolo 7 - (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

Formazione professionale

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente*)

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

L'obiettivo della norma è la previsione per l'anno 2025 di una detrazione all'addizionale regionale all'IRPEF in favore delle famiglie con figli.

Articolo 2 - (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Il presente articolo prevede che gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2025 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento per l'esercizio 2025, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025), vengano destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

La modifica normativa è finalizzata ad autorizzare il rimborso rateizzato dell'anticipazione di euro 5.000.000,00 concessa all'ARTE di Genova, ai sensi del dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, per fronteggiare l'emergenza - in termini di fabbisogno di cassa - correlata alla necessità di copertura degli oneri fiscali concernenti l'IVA relativa agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%", che ha coinvolto 29 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per un totale di 1027 unità abitative ed un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro di lavori, la cui conclusione – a legislazione vigente – doveva avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Il rientro delle somme attivate sarebbe dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2024, ma l'Azienda non è stata in grado di restituire l'importo concesso a seguito della repentina chiusura delle procedure del "superbonus 110%".

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Gli emendamenti proposti sono finalizzati a consentire l'erogazione di acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale e delle aziende esercenti il trasporto ferroviario ex art. 8 del d.lgs 422/97 nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, e ad innalzare al 100 per cento la percentuale relativa all'erogazione di acconti per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse.

Articolo 5 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

Il presente articolo si rende necessario al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute con il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202.

In particolare, la lettera a) del citato comma 4 quater ha previsto che fino al 31 agosto 2026 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del D.L. 109/2018 assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova.
E' stata prevista, inoltre, la possibilità che, su richiesta del Commissario straordinario, le risorse siano assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale.

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

Nel contesto dell'approvazione di opere strategiche di interesse pubblico a scala regionale, è emersa la necessità di assicurare la continuità di alcune attività funzionali a garantire una migliore fruibilità dell'opera stessa, con particolare riferimento agli impianti di distribuzione di carburante la cui collocazione interferisca con la realizzazione dell'opera strategica e il cui spostamento in altra area pregiudichi la continuità del servizio alla viabilità.
La disposizione di che trattasi consente di ricollocare, a tal fine, gli impianti di distribuzione di carburanti, già insistenti in fasce di tutela dei corsi d'acqua, in un'area ricadente nelle medesime fasce di tutela.

Articolo 7 - (Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

La disposizione ha la finalità di prevedere un più esplicito allineamento degli scopi degli interventi della formazione professionale, con particolare riferimento alle attività realizzate a valere sulle programmazioni europee, ai fabbisogni del mercato del lavoro, in coerenza con la Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, che ha l'obiettivo di dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro (*skills mismatch*), introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e valorizzino le esperienze "*work based learning*" e le competenze acquisite, anche mediante microcredenziali (corsi di formazione professionale brevi).

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Le disposizioni del disegno disegno di legge attengono per lo più a modifiche di leggi regionali vigenti per cui è necessario ricorrere allo strumento normativo. Per i seguenti articoli si fornisce la motivazione:

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

Non è possibile delegificare in quanto l'articolo 6 comma 5, del decreto legislativo n. 68/2011, prevede che le Regioni a statuto ordinario intervengano in materia di addizionale regionale all'IRPEF con propria legge per disporre detrazioni in favore della famiglia.

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

La previsione di rimborso rateizzato dell'anticipazione finanziaria richiede una previsione normativa

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Articolo 7 - (Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

Decisione di esecuzione (CID) del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024 che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
Si fa in particolare riferimento alla Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR

1.2 Normativa statale di riferimento

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

Articolo 53 Costituzione;

Articolo 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 TU imposte sui redditi artt.11 e 12;

Articoli 2 e 6 D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Articolo 1 commi 2 lettera a) e 726, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))
D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Articolo 5 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)
Legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
D.L. 59/2021 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti);
D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi)

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Nulla si rileva

1.4 Normativa regionale di riferimento

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 11 7 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)) Art. 2 bis;

Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 19 (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026) Art. 2 bis;

Legge regionale 17 marzo 2022 n. 3 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) Articolo 1, comma 2

Articolo 2 - (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (legge di stabilità della regione liguria per l'anno finanziario 2025 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)) e altre disposizioni di adeguamento normativo);

Articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024 n. 17 (Legge di stabilità della regione liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))

Articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021 n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

Legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)). Art. 21 (Concessione contributi);

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020. Art. 27 (Erogazione fondi rinnovo materiale rotabile)

Articolo 5 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento)

Articolo 7 - (Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

Non si rileva la necessita' di coordinamento con altre leggi o regolamenti regionali vigenti

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Non risultano progetti di legge vertenti sulle materie oggetto del disegno di legge

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali *(indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti)*

Le disposizioni del disegno di legge non incidono su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

Le disposizioni del disegno di legge risultano compatibili con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi di libera concorrenza

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Non risultano

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	X SI'*	NO

*Le lettere b) e c) dell'articolo 4 (Modifica all'art. 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)) prevedono l'anticipazione a terzi da parte di Regione di fondi assegnati dallo Stato e non ancora erogati, che non costituiscono, pertanto, aiuti di Stato.

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	X NO

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale *de minimis* (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento *de minimis* di settore (indicare i relativi estremi)…….…….. ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi)……. ☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi)……		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Articolo 7 - (Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

Per la natura dell'intervento normativo non sono previste misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale. Realizza tuttavia la riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, che ha l'obiettivo di dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro (*skills mismatch*), introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e valorizzano le esperienze "*work based learning*" e le competenze acquisite, anche mediante microcredenziali (corsi di formazione professionale brevi).

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Non sono previsti nuovi oneri a carico dei cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previste disposizioni di attuazione

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti di disposizioni regionali

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento*)

Nessuna necessita' di adeguamento dell'anagrafe dei procedimenti amministrativi

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

La materia oggetto del presente disegno di legge rientra nell'ambito della materia di legislazione regionale concorrente "Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex articolo 117, terzo comma, Cost. trattandosi di disporre una detrazione all'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025.

Articolo 2 - (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

La disposizione afferisce alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza legislativa regionale concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

La materia oggetto della disposizione inerisce alla disciplina organica del governo del territorio e rientra nella potestà legislativa residuale spettante alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

L'intervento normativo riguarda la materia del trasporto pubblico locale, materia che non risulta espressamente considerata dall'articolo 117 della Costituzione né tra le materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 117, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui al terzo comma della disposizione costituzionale. La materia, pertanto, rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni richiamata dall'articolo 117, quarto

comma, in virtù del quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa con riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Articolo 5 – (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

L'intervento normativo rientra nelle materie di legislazione esclusiva regionale di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione in quanto dispone sulla destinazione di risorse regionali a finanziamento di un'opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi previsti dal Programma Straordinario di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

La disposizione attiene alla materia del governo del territorio di legislazione regionale concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Si sottolinea altresì che la norma risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale i distributori di carburante sono equiparati alle opere di urbanizzazione secondaria, con conseguente tendenziale assimilazione ad infrastrutture di servizio urbanisticamente compatibili.

Articolo 7 - (Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

La materia del presente articolo è ascrivibile alla formazione professionale, riservata alla competenza concorrente della Regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e ai rapporti con l'Unione Europea, anch'essa materia di legislazione concorrente.

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Le disposizioni del disegno di legge risultano compatibili con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano

Regione Liguria

TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Presidente della Giunta regionale

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari Legislativi

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Articolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)

Fiscalità regionale - addizionale regionale all'IRPEF

Articolo 2 - (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Coordinamento della finanza pubblica

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

Edilizia residenziale pubblica

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Trasporto pubblico regionale e locale - contributi per investimenti

Articolo 5 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

Infrastrutture portuali

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni diadeguamento))

Governo del territorio – ricollocazione impianti di distribuzione del carburante

Articolo 7 - (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

Formazione professionale

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

A**rticolo 1 – (Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)**

L'obiettivo della norma è la previsione per l'anno 2025 di una detrazione all'addizionale regionale all'IRPEF in favore delle famiglie con figli.

Articolo 2 - (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Il presente articolo prevede che gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2025 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento per l'esercizio 2025, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione

Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), vengano destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 3 – (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Agenzia Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova))

La modifica normativa è finalizzata ad autorizzare il rimborso rateizzato dell'anticipazione di euro 5.000.000,00 concessa all'ARTE di Genova, ai sensi del dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, per fronteggiare l'emergenza - in termini di fabbisogno di cassa - correlata alla necessità di copertura degli oneri fiscali concernenti l'IVA relativa agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%", che ha coinvolto 29 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per un totale di 1027 unità abitative ed un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro di lavori, la cui conclusione – a legislazione vigente – doveva avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Il rientro delle somme attivate sarebbe dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2024, ma l'Azienda non è stata in grado di restituire l'importo concesso a seguito della repentina chiusura delle procedure del "superbonus 110%".

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 27 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Gli emendamenti proposti sono finalizzati a consentire l'erogazione di acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale e delle aziende esercenti il trasporto ferroviario ex art. 8 del d.lgs 422/97 nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, e ad innalzare al 100 per cento la percentuale relativa all'erogazione di acconti per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse.

Articolo 5 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

Il presente articolo si rende necessario al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute con il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202.
In particolare, la lettera a) del citato comma 4 quater ha previsto che fino al 31 agosto 2026 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del D.L. 109/2018 assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova.
E' stata prevista, inoltre, la possibilità che, su richiesta del Commissario straordinario, le risorse siano assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale.

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

Nel contesto dell'approvazione di opere strategiche di interesse pubblico a scala regionale, è emersa la necessità di assicurare la continuità di alcune attività funzionali a garantire una migliore fruibilità dell'opera stessa, con particolare riferimento agli impianti di distribuzione di carburante la cui collocazione interferisca con la realizzazione dell'opera strategica e il cui spostamento in altra area pregiudichi la continuità del servizio alla viabilità.

La disposizione di che trattasi consente di ricollocare, a tal fine, gli impianti di distribuzione di carburanti, già insistenti in fasce di tutela dei corsi d'acqua, in un'area ricadente nelle medesime fasce di tutela.

Articolo 7 - (Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

La disposizione ha la finalità di prevedere un più esplicito allineamento degli scopi degli interventi della formazione professionale, con particolare riferimento alle attività realizzate a valere sulle programmazioni europee, ai fabbisogni del mercato del lavoro, in coerenza con la Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e valorizzino le esperienze "work based learning" e le competenze acquisite, anche mediante microcredenziali (corsi di formazione professionale brevi).

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

Le disposizioni del disegno di legge (artt. 1-7) non impattano sulle imprese.

La proposta impatta direttamente sulle imprese? *(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)*	SI'	X NO
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? (*se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)*	SI'	NO

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	
Settori di attività interessati	
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	
Numero di addetti interessati per settore	

FASE II

ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori? *	SI'	NO
È stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- *costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)*
- *costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)*
- *costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)*

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?	SI'	NO
È stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per	SI'	NO

indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?		

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

_____

_____

_____

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	**Effettivi**	**Fatturato**	o	**Totale di bilancio**
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	*Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo*
ASSESSORATO PROPONENTE:	Presidente della Giunta regionale
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Programmazione Finanziaria e Statistica Settore Staff e affari giuridici della Direzione Generale Centrale Finanza, bilancio e controlli - tributi e riscossioni

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo X (*Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))*)

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La disposizione in oggetto dà attuazione alle linee programmatiche dettate dal Programma di Governo di questa Legislatura, mirate alla riduzione della pressione fiscale a beneficio della collettività ligure, applicando le facoltà riconosciute alla Regione dall'articolo 6 del D.lgs. n. 68/2011.
Per l'anno d'imposta 2025, viene riconosciuta, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a 45,00 euro per ciascun figlio a carico. Per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tale detrazione è aumentata a 50,00 euro ciascuno, ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico. Inoltre, si precisa che nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia minore rispetto alla detrazione sopra descritta, non sorge alcun credito d'imposta in capo al singolo contribuente.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La norma è coerente con linee programmatiche dettate dal Programma di Governo di questa Legislatura, mirate alla riduzione della pressione fiscale a beneficio della collettività ligure.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(*selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):*

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo (…)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (…)	
Articolo (…)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (X) – "*Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))*".

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

Articolo	Comma	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ONERI A REGIME
Articolo (X) – "Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))".	1,2	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE

La stima della perdita di gettito (5.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025) derivante dalla misura agevolativa – consistente in una detrazione di imposta pari a 45,00 euro per ciascun figlio a carico a favore dei contribuenti con almeno due figli fiscalmente a carico e un reddito imponibile non superiore a 28.000,00 euro, aumentata a 50,00 euro per ogni figlio portatore di handicap e riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico – è stata ottenuta individuando quali potenziali beneficiari i contribuenti con figli aventi capienza fiscale sulla base dei dati reperiti dalle dichiarazioni IRPEF anno di imposta 2022 (ultimo anno disponibile). Tale misura riguarda circa 60.700 contribuenti.

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☒ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (….)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☒ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:_____*
- *Anno _____* *Importo_____*
- *Anno _____* *Importo_____*
- *Anno _____* *Importo_____*

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☒ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☒ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:_____*
- *Anno _____* *Importo_____*
- *Anno _____* *Importo_____*
- *Anno _____* *Importo_____*

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO (*Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese*)					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (*Nuove o maggiori spese /minori entrate*)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Articolo (X) – "Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))".				Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	Tipologia 10.101 – Imposte tasse e proventi assimilati	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					Totale tabella A	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** **PRELIEVO DA FONDI SPECIALI**	successivo **5.2** **RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**	successivo **5.3** **PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE**	successivo **5.4** **MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**COPERTURA A REGIME** *euro*
Articolo (X) – "Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))".		X			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Totale tabella B	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Entrata/Spesa da finanziare ***(Totale tabella A - totale tabella B)***	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1	CAPITOLO: SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	U0000000737 "Accantonamento entrate derivanti da manovre fiscali di cui alla l.r. 43/2007 e a garanzia degli equilibri di bilancio"
5.2.2	IMPORTO DELLA RIDUZIONE	5.000.000,00
5.2.3	LEGGE DI RIFERIMENTO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
5.2.4	MISSIONE: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Missione 20 "Fondi e accantonamenti"
5.2.5	PROGRAMMA: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Programma 3 "Altri Fondi"
5.2.6	TITOLO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE	Titolo 1 "Spese correnti"

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

Con il presente provvedimento si procede ad un primo, parziale, utilizzo delle risorse accantonate con la l.r. 3/2025.

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

IL DIRIGENTE DELLA U.S.S. BILANCIO Dott. Marco Ferrando	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:___ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E STATISTICA (Dott. Gian Lorenzo Boracchia) IL DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF E AFFARI GIURIDICI DELLA DIREZIONE GENERALE CENTRALE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLI - TRIBUTI E RISCOSSIONI (Dott. Matteo Felanda)	*(FIRMA)*
IL DIRETTORE GENERALE CENTRALE DELLA DIREZIONE GENERALE CENTRALE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLI (Dott.ssa Claudia Morich)	*(FIRMA)*

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo
ASSESSORATO PROPONENTE:	Presidente della Giunta regionale
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Centrale Finanza, Bilancio e Controlli
STRUTTURA PROPONENTE:	Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo *(Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))*

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Il presente articolo prevede che gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2025 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento per l'esercizio 2025, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), vengano destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Nessun riferimento

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE
(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI
(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))	Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita a destinare gli eventuali minori utilizzi dell'accantonamento, per l'esercizio 2025, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025), alle finalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (….)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (….)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);

☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO *(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI *(Nuove o maggiori spese /minori entrate)*			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (…)									
					Totale tabella A				

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo **5.2** RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo **5.3** PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo **5.4** MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	COPERTURA A REGIME *euro*
Art. (...)								
				Totale tabella B				

Saldo Entrata/Spesa da finanziare *(Totale tabella A - totale tabella B)*				

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: U000000XXXX "……. "
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE ……..

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. …….. del ……
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:
_____

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:___ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	*(FIRMA)*

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo
ASSESSORATO PROPONENTE:	Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Politiche abitative Territorio Demanio costiero
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo *(Rimborso* rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'*Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)*

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La modifica normativa è finalizzata ad autorizzare il rimborso rateizzato dell'anticipazione di euro 5.000.000,00 concessa all'ARTE di Genova, ai sensi del dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, per fronteggiare l'emergenza - in termini di fabbisogno di cassa - correlata alla necessità di copertura degli oneri fiscali concernenti l'IVA relativa agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%", che ha coinvolto 29 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per un totale di 1027 unità abitative ed un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro di lavori, la cui conclusione – a legislazione vigente – doveva avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Il rientro delle somme attivate sarebbe dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2024, ma l'Azienda non è stata in grado di restituire l'importo concesso a seguito della repentina chiusura delle procedure

del “superbonus 110%”.

Con la presente norma viene prevista la rateizzazione in dieci annualità di 500.000,00 ciascuna del rimborso dovuto dall’Azienda.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

È compatibile e coerente con il Programma di Governo in quanto risponde all’esigenza di garantire la sostenibilità tecnica ed economica finanziaria della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte dell’ARTE di Genova

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L’analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(*selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):*

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo (…)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L’ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L’ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L’ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (*Rimborso* rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'*Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova*)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

Si tratta di rimborso rateizzato dell'anticipazione finanziaria di euro 5.000.000,00 concessa all'ARTE di Genova ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)) al fine di consentire all'Azienda genovese la restituzione della suddetta anticipazione.

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☒ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 -** *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo *(Rimborso* rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'*Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)*

Specificare se trattasi di:

☒ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☒ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☒ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;

☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE NEGLI ESERCIZI 2026-2034

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

La previsione dell'entrata è sostenuta dalla presentazione dei documenti di bilancio che attestano la solvibilità dell'Azienda

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**Dal 2028 fino al 2034** *euro*
Art. (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)	5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
		Totale	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00

ARTICOLO /comma /lettera	**MISSIONE**	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**Dal 2028 fino al 2034** *euro*
Art. (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)	20 - Fondi e accantonamenti	3 - : Altri fondi	1 Spese correnti -	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
			Totale	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

NELL'ESERCIZIO 2025

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO (*Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese*)					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (*Nuove o maggiori spese /minori entrate*)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	3 - Spese per incremento attività finanziarie			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					Totale tabella A	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** **PRELIEVO DA FONDI SPECIALI**	successivo **5.2** **RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**	successivo **5.3** **PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE**	successivo **5.4** **MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**COPERTURA A REGIME** *euro*
Art. (Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)			X		500.000,00	0,00	0,00	0,00
		X			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				Totale tabella B	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Entrata/Spesa da finanziare *(Totale tabella A - totale tabella B)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE — U000000737 "Accantonamento entrate derivanti da manovre fiscali di cui alla l.r. 43/2007 e a garanzia degli equilibri di bilancio"

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE — 4.500.000,00

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE — D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011

5.2.4 MISSIONE: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE — Missione 20 ""Fondi e accantonamenti",

5.2.5 PROGRAMMA: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE — Programma 3 "Altri Fondi"

5.2.6 TITOLO: DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE — Titolo 1 "Spese correnti"

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

Con il presente provvedimento si procede ad un primo, parziale, utilizzo delle risorse accantonate con la l.r.3/2025".

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: La previsione dell'entrata è sostenuta dalla presentazione dei documenti di bilancio che attestano la solvibilità dell'Azienda

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo 5 "ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE"

TIPOLOGIA: Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio-lungo termine"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	*(FIRMA)*

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse Marco Scajola
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Di Area Infrastrutture E Trasporti Edilizia Ospedaliera
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Trasporto Pubblico Regionale

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

(Modifica all'art. 27 della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La proposta di modifica alla lr 31/2019 proposti sono finalizzati a consentire l'erogazione di acconti fino al 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende esercenti le ferrovie concesse, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, e ad innalzare al 100 per cento la percentuale relativa all'erogazione di acconti per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse, considerato che i tempi delle istruttorie ministeriali delle rendicontazioni sugli interventi finanziati, propedeutiche all'erogazione delle risorse, causano una eccessiva esposizione economica da parte delle Aziende attuatrici.
Le proposte hanno l'obiettivo di garantire liquidità alle aziende per realizzare gli investimenti.
Al fine di portare a termine gli investimenti e garantire la continuità del servizio le aziende, ormai di prassi, si trovano a sostenere importanti anticipazioni di cassa, con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Nessun riferimento

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

- Modifica della dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo ((Modifica all'art. 27 (Erogazione fondi di investimento per il trasporto pubblico regionale e locale e locale) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)))	Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto definisce modalità di pagamento, a favore delle aziende del trasporto pubblico locale, di somme vincolate e già impegnate, su assegnazione ministeriale. La modifica alla rubrica è intesa ad inserire la previsione dell'erogazione dei fondi con il riferimento al complesso degli investimenti per il trasporto pubblico regionale e locale. La modifica contenuta nel comma 1 ter - 1 definisce la percentuale di anticipo a favore delle aziende di TPL per l'acquisto di nuovo materiale rotabile. La modifica del comma 1quater non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto definisce le modalità di pagamento, a favore delle aziende di TPL e di quelle esercenti le ferrovie in concessione, di somme vincolate e già impegnate, su assegnazione ministeriale.

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (....)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;

☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	

Intervento PNRR:	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO *(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI *(Nuove o maggiori spese /minori entrate)*			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (…)									
					Totale tabella A				

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo **5.2** RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo **5.3** PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	COPERTURA A REGIME *euro*
Art. (...)								
				Totale tabella B				

Saldo Entrata/Spesa da finanziare ***(Totale tabella A - totale tabella B)***				

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: U000000XXXX "....."
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE .....

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. ..... del .....
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X "....."
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X "....."
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X "....."
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

_____

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:____ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	*(FIRMA)*

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore Urbanistica, Rigenerazione urbana,Tutela del paesaggio, Pianificazione territoriale, Politiche abitative ed Edilizia, Trasporti, Demanio marittimo e costiero, Programmazione FSE, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio Regionale – Marco Scajola
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Infrastrutture, Trasporti ed Edilizia Ospedaliera
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Trasporto Pubblico Regionale

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinament regionale)

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

L'intervento normativo intende adeguare la normativa regionale (art. 6, comma 1 della l.r. 8/2024) alle modifiche intervenute con il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che al comma 4 quater dell'articolo 7 ha modificato l'articolo 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.

È necessario ricorrere allo strumento normativo in quanto la lettera a) del comma 4 quater dell'art. 7 del D.L. 202/2024 ha previsto che fino al 31 agosto 2026 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del D.L. 109/2018 assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento,

l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova.
È stata prevista, inoltre, la possibilità che, su richiesta del Commissario straordinario, le risorse siano assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

NULLA DA RILEVARE

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinament regionale)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinament regionale)	L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 4 quater dell'articolo 7 del D.L. 202/2024 convertito dalla Legge 15/2025, prevede la concessione del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2024 al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del D.L. 109/2018 in luogo dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.già prevista. Le risorse finanziarie già previste, su richiesta del Commissario straordinario, possono essere assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale.
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (....)

<u>NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.</u>

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO *(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI *(Nuove o maggiori spese /minori entrate)*			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (…)									
					Totale tabella A				

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo **5.2** RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo **5.3** PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo **5.4** MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	COPERTURA A REGIME *euro*
Art. (...)								
				Totale tabella B				

Saldo Entrata/Spesa da finanziare ***(Totale tabella A - totale tabella B)***				

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: U000000XXXX "……"
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE ……

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. …….. del ……
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X "……"
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X "……"
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X "……"
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

_____

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:___ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	*(FIRMA)*

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo
ASSESSORATO PROPONENTE:	Giacomo Raul Giampedrone
DIREZIONE PROPONENTE:	DG Protezione Civile e Difesa Suolo
STRUTTURA PROPONENTE:	DG Protezione Civile e Difesa Suolo

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo xxx **(Modifica all'art. 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento)**

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Nel contesto dell'approvazione di opere strategiche di interesse pubblico a scala regionale, è emersa la necessità di assicurare la continuità di alcune attività funzionali a garantire una migliore fruibilità dell'opera stessa, con particolare riferimento agli impianti di distribuzione di carburante la cui collocazione interferisca con la realizzazione dell'opera strategica e il cui spostamento in altra area pregiudichi la continuità del servizio alla viabilità.

La disposizione di che trattasi consente di ricollocare, a tal fine, gli impianti di distribuzione di carburanti, già insistenti in fasce di tutela dei corsi d'acqua, in un'area ricadente nelle medesime fasce di tutela.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(*selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):*

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo xxx (Modifica all'art. 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento)

…)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo xxx **(Modifica all'art. 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e**	La presente norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto avente natura procedurale.

finanziario e altre disposizioni di adeguamento)	
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (….)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (….)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

<u>Nel caso di nuove o maggiori spese</u>

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO (*Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese*)					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (*Nuove o maggiori spese /minori entrate*)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE					
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
Art. (…)									
					Totale tabella A				

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo **5.2** RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo **5.3** PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo **5.4** MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	COPERTURA A REGIME *euro*
Art. (...)								
				Totale tabella B				

Saldo Entrata/Spesa da finanziare *(Totale tabella A - totale tabella B)*				

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: U000000XXXX "……. "
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE ……..

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. …….. del ……
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

_____

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:___ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO	

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo
ASSESSORATO PROPONENTE:	Formazione
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Sistema Regionale della Formazione

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo "Modifiche alla Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento"

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Occorre adeguare la Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento", prevedendo un più esplicito allineamento degli scopi degli interventi della formazione professionale, con particolare riferimento alle attività realizzate a valere sulle programmazioni europee, ai fabbisogni del mercato del lavoro, dando così attuazione alla Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, che ha l'obiettivo di dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro (skills mismatch), introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e valorizzino le esperienze "work based learning" e le competenze acquisite, anche mediante microcredenziali (corsi di formazione professionale brevi).

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La norma sostiene la funzione della formazione professionale quale strumento per l'inserimento lavorativo delle persone, obiettivo condiviso dal Programma di Governo e coerente con gli obiettivi strategici recati dal DEFR, Missione 15, Programma 4 che prevedono il più ampio coinvolgimento di persone in interventi di formazione professionale.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI

(*selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):*

☐ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

☒ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (*specificare quali):*

Articolo …… (Modifiche alla Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento")

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo ((Modifiche alla Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 e successive modificazioni e	*La norma di cui al punto 2.1.1, costituisce norma finalizzata a dare attuazione alla Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR in materia di formazione professionale che mira ad esplicitare nelle disposizioni legislative regionali che regolano la formazione professionale previsioni in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti dal mercato del lavoro e alla migliore valorizzazione delle competenze e pertanto non*

integrazioni "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento"))	*comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (….)

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 -** *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (….)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

<u>Nel caso di nuove o maggiori spese</u>

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2025** *euro*	**Anno 2026** *euro*	**Anno 2027** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:
"[..] il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»".

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022".

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall'attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IVe V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – *tabella A*

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO (*Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese*)					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI (*Nuove o maggiori spese /minori entrate*)			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE					
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	ONERI A REGIME (se ricorrenti) *euro*
Art. (…)									
					Totale tabella A				

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - *tabella B*

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA *Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio*				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo **5.1** PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo **5.2** RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo **5.3** PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo **5.4** MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2025 *euro*	Anno 2026 *euro*	Anno 2027 *euro*	COPERTURA A REGIME *euro*
Art. (...)								
				Totale tabella B				

Saldo Entrata/Spesa da finanziare *(Totale tabella A - totale tabella B)*				

PARTE V
DETTAGLIO DELLA/E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA UTILIZZATA/E

5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 1 "Spese correnti".

☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1 CAPITOLO: U000000XXXX "……. "
SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE ……..

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. …….. del ……
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X "……. "
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:
_____

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE	*(FIRMA)*

5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:___ _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO_____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X "_____"

TIPOLOGIA: Tipologia X "_____"

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	*(FIRMA)*